

DELIBERA N.11 /26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
CE.PR.A.V. S.R.L. FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “AZZURRA TV ITALIA” PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 43, COMMA 1, LETTERA A), E
NELL’ART. 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE
2021, N. 208, NELL’ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE 9
DICEMBRE 1993, N. 581, NONCHÉ NELL’ART. 3, COMMA 1 E 2
DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP.**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 10/25 PROC. N.
7/26/MRM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 febbraio 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”*;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *“Accordo Quadro 2023”*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il *“Compendio di procedure operative”*, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha emesso, nei confronti della società CE.PR.A.V. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale *“AZZURRA TV ITALIA”*, l'atto di contestazione n. 10/2025, adottato in data 23 ottobre 2025 e notificato nella medesima data, con il quale il CO.RE.COM. ha contestato la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario di cui agli articoli 43, c. 1, lettera a), e dell'art. 44, c. 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, dell'art. 13, comma 3, del DM 9 dicembre

1993, n. 581, nonché dell'art. 3, c 1 e 2 dell'allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP.

Le violazioni sono state riscontrate nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione effettuata dal CO.RE.COM. Puglia, su delega dell'Autorità, finalizzata alla verifica della conformità dell'offerta radiotelevisiva alla normativa legislativa e regolamentare vigente, con particolare riferimento alla disciplina in materia di pubblicità, agli obblighi di programmazione e alla tutela dell'utenza. Tale attività ha determinato l'attivazione di una sessione di controllo sui programmi trasmessi dall'emittente nella settimana compresa tra il 27 luglio e il 2 agosto 2025.

Specificatamente, dal verbale di accertamento prodotto dal soggetto responsabile degli adempimenti preistruttori, si evince che lo stesso, dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società CE.PR.A.V. S.r.l, esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale "AZZURRA TV ITALIA" ha trasmesso, durante tutta la settimana oggetto di monitoraggio, comunicazioni commerciali audiovisive non correttamente segnalate in assenza di elementi ottici, acustici o spaziali che ne garantiscano la riconoscibilità e distinguibilità dal contenuto editoriale.

Inoltre, nel periodo di monitoraggio considerato, è stata accertata la diffusione di contenuti riconducibili a telepromozioni in assenza delle prescritte modalità di riconoscibilità. In particolare, nell'ambito di un programma sportivo (incontro di beach volley), a seguito di una variazione del contesto scenico, sono stati presentati prodotti a finalità promozionale senza l'apposizione continuativa dell'indicazione "*messaggio promozionale*", come previsto dalla normativa vigente.

A conclusione dell'attività istruttoria, il CO.RE.COM. Puglia, con nota del 21 gennaio 2026 (cfr. prot. n. 0016000), ha trasmesso all'Autorità gli atti del procedimento, dando atto delle risultanze emerse in sede di monitoraggio e di verifica, confermando le violazioni accertate e rappresentando la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio. In particolare, il Comitato ha proposto l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell'emittente, per inosservanza della normativa vigente in materia di riconoscibilità dei messaggi pubblicitari, anche con riferimento alla diffusione di telepromozioni prive delle prescritte modalità di segnalazione.

Deduzioni della società

La società in parola non ha presentato scritti difensivi né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità decide di procedere nei confronti della società CE.PR.A.V. S.r.l. alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 43, c. 1, lettera a), e dell'art. 44, c. 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, dell'art. 13, comma 3, del DM 9 dicembre 1993, n. 581, nonché dell'art. 3, c 1 e 2 dell'allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP.

Si rileva, infatti, quanto segue.

Dall'analisi della documentazione pervenuta all'Autorità è stata verificata la trasmissione sul predetto servizio di media audiovisivo, nell'intera settimana oggetto di monitoraggio, di comunicazioni commerciali audiovisive non correttamente segnalate; nonché l'inserimento di contenuti pubblicitari in assenza di elementi ottici, acustici o spaziali che ne garantiscano la riconoscibilità e distinguibilità dal contenuto editoriale.

È opportuno rammentare che la riconoscibilità delle comunicazioni commerciali costituisce un principio cardine della disciplina delle comunicazioni commerciali e della tutela del consumatore, in quanto direttamente connessa ai principi di trasparenza, correttezza informativa e lealtà concorrenziale che informano il settore. In termini sostanziali, ogni contenuto avente finalità promozionale deve essere percepibile senza sforzo interpretativo come pubblicità, chiaramente distinto da contenuti editoriali, informativi o di intrattenimento e non idoneo a indurre in errore il pubblico circa la propria natura commerciale, configurandosi non già come un mero obbligo formale, bensì come una garanzia funzionale alla libertà di scelta consapevole del consumatore.

In tale prospettiva, ogni comunicazione a finalità promozionale deve essere immediatamente identificabile dal consumatore medio quale messaggio pubblicitario, al fine di evitare effetti distorsivi sul processo decisionale economico. Tale garanzia risulta assicurata tanto dalla normativa nazionale, in particolare dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 208/2021), quanto dal diritto dell'Unione europea, segnatamente dalla Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali e dalla Direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (AVMSD), entrambe volte a prevenire forme di comunicazione promozionale dissimulata o occulta.

CONSIDERATO che l'art. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.208 dell'8 novembre 2021 stabilisce che *“le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 stabilisce che: *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorità”*;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 3, del decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 stabilisce che *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata”*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP sancisce che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi*

di evidente percezione [...]”, e che “le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”;*

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo alla società CE.PR.A.V. S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare quale base di calcolo per l'applicazione del cumulo giuridico la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini

dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2024, risultano (voce A1 del conto economico) assenza di ricavi e una perdita di esercizio.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, c. 1, lettera *a*), e dell'art. 44, c. 1, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, dell'art. 13, comma 3, del DM 9 dicembre 1993, n. 581, nonché dell'art. 3, c. 1 e 2 dell'allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), aumentato al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società CE.PR.A.V. S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "AZZURRA TV ITALIA" con sede legale a Casamassima 70010 (BA), S.S. 100 - Km. 17,500 - CF:02825310721, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, di cui all'art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 — fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate — la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Tesoreria dello Stato, con sede in Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, indicando nella causale «Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni con delibera n.11/26/CSP», utilizzando il codice IBAN IT55X0100003245BE00000000VE per il versamento mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato, con imputazione al medesimo capitolo e indicazione della medesima causale.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 11/26/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella